

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Dott.ssa Comm. Simonetta Di Simone..... Membro designato da Confindustria,
di concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, in data 27.12.2006, in occasione dell'acquisto di un televisore (del valore di € 900), sottoscriveva, presso il rivenditore dell'elettrodomestico, una richiesta indirizzata all'intermediario resistente per la stipulazione di un "contratto di carta di credito rateale". In particolare, tale contratto prevedeva la concessione di un affidamento di € 1.500, con un "importo primo utilizzo" di € 1.000 da rimborsare mensilmente in 24 rate, e il rilascio di una carta di credito "revolving".

Con nota del 22.07.2009, il ricorrente, tramite il proprio legale, ha contestato all'intermediario di continuare "a ricevere richieste ingiustificate di pagamento", nonostante l'"avvenuto [rimborso] dell'intero importo", oltre all'"illogica" segnalazione del proprio nominativo in Crif "quale cattivo pagatore". Al riguardo, ha inoltre asserito di non aver mai ricevuto le due carte di credito, che risultavano a lui consegnate.

Ha quindi chiesto alla banca *“di provvedere agli opportuni accertamenti ed adempimenti del caso”* e *“a risolvere celermente il problema relativo all’iscrizione ingiustificata in Crif, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e al pagamento delle spese legali”*.

L’intermediario, con nota del 7.9.2009, ha comunicato di aver iscritto il cliente nell’archivio di taluni sistemi di informazione creditizia in ragione dei ritardi verificatisi nel pagamento delle rate.

Nel ricorso, il cliente, specificando di *“essere ad oggi protestato”*, ha circoscritto le istanze formulate all’intermediario in occasione del reclamo, chiedendo all’Arbitro esclusivamente la liquidazione *“di € 30.000 a titolo di risarcimento danni”*.

In via preliminare, la resistente ha eccepito *“l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso [...] in quanto concernente una materia riservata per legge alla cognizione esclusiva di altro organo decidente e, come tale, sottratta alla sfera di competenza” dell’Arbitro*. Relativamente a tale affermazione, ha richiamato le disposizioni vigenti e, in particolare, gli articoli 7 e 145 del Codice in materia di protezione dei dati personali e il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati; ha affermato che i diritti di accesso, aggiornamento, rettificazione ovvero integrazione dei dati trattati nei SIC *“possono essere fatti valere con ricorso da indirizzarsi ad autorità specificamente individuate nel Tribunale ordinario ovvero nel Garante della Privacy”*. Ha inoltre sottolineato che tale competenza *“esclusiva ed inderogabile”* sarebbe riconosciuta dalla stessa Banca d’Italia, che, nel proprio sito internet, dichiara che *“il rispetto delle previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia compete al Garante per la protezione dei dati personali”*. In relazione a tanto, il resistente ha concluso che, poiché la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal cliente è fondata sull’asserzione di un’erronea segnalazione nei S.I.C., la stessa *“potrà essere valutata unicamente dopo l’accertamento, da parte delle autorità sopra indicate, dell’erroneità della cennata comunicazione”*.

In fatto e in diritto, la banca ha poi precisato di aver inviato al cliente, in data 15.01.2007, una carta di credito revolving, da quest’ultimo tuttavia mai attivata e utilizzata. Pertanto, le richieste di pagamento rivolte al ricorrente hanno sempre riguardato il rimborso dell’acquisto del 27.12.2009.



L'intermediario ha replicato all'*asserzione del ricorrente, secondo la quale pagamenti sarebbero addirittura avvenuti in anticipo rispetto alle scadenze*, sottolineandone l'infondatezza. A tal fine, ha prodotto copia di una "situazione e/c" evidenziante l'andamento irregolare dei rimborsi, precisando che il cliente, proprio in ragione dei ritardi accumulati, ha estinto il proprio debito in data 26.5.2009 in luogo del 20.12.2008.

Circa la segnalazione del nominativo del ricorrente nei S.I.C., ha dichiarato di aver provveduto con tempestività all'aggiornamento periodico dei dati inerenti al cliente, segnalando i pagamenti degli importi scaduti e i ritardi maturati. Ha inoltre puntualizzato di non essere l'emittente delle due carte di credito *"di diverso importo"* che il ricorrente ha asserito risulterebbero, da una visura in CRIF, a lui intestate.

In merito alla domanda di risarcimento dei danni, il resistente ha sottolineato come non sia stata fornita distrazione alcuna, *"né [del] supposto evento lesivo, né [della] sua natura, né [della] sua quantificazione"*.

In relazione a tanto, ha concluso chiedendo all'Arbitro di *"dichiarare, in via principale, l'irricevibilità/inammissibilità del ricorso [poiché avente] ad oggetto una materia estranea alle proprie competenze"*; *"in via subordinata, [...] nella denegata ipotesi che [lo stesso] si ritenesse competente a decidere, respingere il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto"*.

DIRITTO

Il Collegio ritiene ricevibile il ricorso. Invero, alla luce delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziali delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", in conformità alla Delibera CICR n. 275/2008, la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario è definita in senso estensivo, fino a comprendere "ogni comportamento o violazione" compiuta dall'intermediario nell'esecuzione di operazioni bancarie o finanziarie, che abbia causato danno alla controparte. La gestione dei dati personali del cliente è aspetto sicuramente centrale dell'operatività bancaria e assume particolare rilievo nell'ambito dei principi che assicurano la correttezza dei rapporti contrattuali, ben potendosi ammettere, quindi, come risulta ormai orientamento costante dell'ABF, quale risarcimento in forma specifica, la possibilità di disporre la rettifica delle segnalazioni nei sistemi di informazione



creditizia privata. Né si prospetta, nel caso di specie, un conflitto con le prerogative decisorie dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dinanzi alla quale sono azionabili specifiche forme di tutela, alternative a quella giurisdizionale, per far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice, nei confronti del gestore della banca dati.

Tanto premesso, Il Collegio ritiene che la pretesa risarcitoria non meriti accoglimento. La segnalazione del nominativo del ricorrente in CRIF, in effetti, risulta sicuramente giustificata dall'irregolare andamento dei rimborsi, culminato in un notevole ritardo nell'estinzione del debito. La durata, poi, della conservazione dell'avvenuta segnalazione, risulta disciplinata dall'art. 6 del Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati (di cui al Provvedimento del Garante n. 8 del 16.11.2004).

Da ciò deriva l'infondatezza della pretesa risarcitoria, oltretutto formulata in maniera del tutto generica, e carente di qualsiasi prova circa il danno concretamente subito.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI